



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

Provincia di Fermo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 29/07/2026)

Articolo 1 - Oggetto e finalità

- 1.** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare del Comune di Sant'Elpidio a Mare, la definizione agevolata delle entrate comunali prevista dall'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- 2.** La definizione agevolata è istituita nel rispetto dei principi dell'ordinamento tributario, dell'equilibrio di bilancio e della necessità di incrementare la riscossione dei crediti comunali, con particolare riguardo ai carichi di più difficile esazione.
- 3.** La definizione agevolata non comporta riduzione della quota capitale del credito, salvo quanto espressamente previsto dalla legge, e opera esclusivamente sulle componenti accessorie nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 2 - Entrate e atti definibili

- 1.** Possono essere definite ai sensi del presente regolamento:
 - a.** le entrate tributarie comunali, comprensive dei relativi accessori, affidate alla riscossione coattiva mediante concessionario entro il **31/12/2023**;
 - b.** le entrate patrimoniali comunali, comunque denominate, gestite dal Comune e/o dal concessionario ed affidate alla riscossione coattiva mediante concessionario entro il **31/12/2023**;
 - c.** le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, secondo la disciplina speciale di cui all'art. 3, comma 4, limitatamente a quelli affidati al Concessionario per la riscossione coattiva entro il **31/12/2023**.
- 2.** Per i tributi comunali, possono formare oggetto di definizione agevolata:
 - a.** imposta municipale propria (IMU) e, per le annualità pregresse ancora rilevanti, imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b.** tributo per i servizi indivisibili (TASI), per le annualità pregresse per le quali il tributo risulti ancora oggetto di attività di riscossione;
 - c.** tassa sui rifiuti (TARI) e, per le annualità pregresse, i corrispettivi prelievi comunque denominati.
- 3.** Sono altresì ammessi alla definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché dagli ulteriori atti della riscossione affidate alla riscossione coattiva mediante concessionario entro il **31/12/2023**;
- 4.** La definizione può riguardare anche singoli atti o singole partite, senza obbligo di estendere l'istanza a tutti i debiti del medesimo soggetto.
- 5.** Possono essere oggetto di definizione anche i debiti già inseriti in piani di rateazione o dilazione ancora in corso, nonché quelli per i quali il debitore abbia effettuato pagamenti parziali.
- 6.** Restano esclusi dalla definizione agevolata:
 - a.** i debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione per i quali è prevista una definizione agevolata con ADER;
 - b.** i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - c.** le somme già integralmente estinte alla data di presentazione dell'istanza;
 - d.** i debiti per i quali sia ancora efficace, alla medesima data, una precedente definizione agevolata comunale non decaduta;
 - e.** i debiti derivanti da atti emessi e notificati dal Comune e trasmessi al Concessionario per la

Articolo 3 - Somme dovute e riduzioni applicabili

1. Per i debiti relativi alle entrate tributarie comunali, il debitore estingue il carico mediante il pagamento dell'imposta o del tributo dovuto, delle eventuali somme dovute a titolo di rimborso delle spese di notifica, delle spese per procedure cautelari o esecutive già avviate, con esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi comunque denominati.
2. Per i debiti relativi alle entrate patrimoniali comunali, il debitore estingue il carico mediante il pagamento della quota capitale, del corrispettivo, canone, indennità o altra componente principale dell'entrata, nonché delle eventuali spese di notifica, delle spese per procedure cautelari o esecutive già avviate, con esclusione integrale degli interessi comunque denominati.
3. Per le entrate patrimoniali di diritto pubblico per le quali la disciplina di settore preveda sanzioni amministrative o indennità aventi funzione sostanzialmente sostitutiva del prelievo principale, tali somme restano dovute, salvo diversa disposizione di legge.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché agli altri accessori di natura analoga. Restano dovuti la sanzione principale, le spese di procedimento e notificazione e le eventuali spese relative ad attività cautelari o esecutive e gli oneri di riscossione spettanti al concessionario.
5. Le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi o accessori anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
6. La definizione non produce effetti liberatori in relazione a debiti diversi da quelli espressamente indicati nell'istanza e ammessi dall'Ufficio.

Articolo 4 - Presentazione dell'istanza

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita istanza al concessionario Andreani Tributi S.r.l. entro **il 15 ottobre 2026**, come indicato nell'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2. Il debitore può richiedere, prima della presentazione dell'istanza, il prospetto informativo dei debiti che possono formare oggetto di definizione agevolata inviando apposita richiesta tramite e-mail o PEC all'indirizzo indicato nell'apposita modulistica. Tale richiesta ha natura esclusivamente istruttoria, non equivale ad adesione della definizione agevolata, non produce effetti sospensivi e non proroga il termine previsto per la presentazione dell'istanza. Entro il medesimo termine possono essere presentate ulteriori istanze esclusivamente per debiti non ricompresi in istanze precedentemente trasmesse, restando esclusa ogni proroga del termine finale di adesione.
3. L'istanza è presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero con le ulteriori modalità rese disponibili dall'Ente e/o dal concessionario della riscossione coattiva.
4. Nell'istanza il debitore indica, a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del richiedente;
 - b. gli atti, i carichi o le partite per i quali chiede la definizione;
 - c. se il pagamento avverrà in un'unica soluzione o in forma rateale;
 - d. nel caso in cui si scelga di pagare in unica soluzione, l'impegno al pagamento entro la data del **30/11/2026**;
 - e. nel caso in cui si scelga di pagare in forma rateale l'impegno al pagamento dell'acconto pari al **20%** della somma totale **entro il 30/11/2026** e ad effettuare il pagamento delle rate stabilite

secondo quanto previsto nella tabella riportata all'articolo 7;

- f. i recapiti ai quali il debitore chiede di ricevere le comunicazioni relative al procedimento;
- g. l'eventuale esistenza di pagamenti parziali o piani di rateazione in essere relativi ai carichi oggetto di definizione.

5. L'istanza non può essere ritirata dopo la comunicazione di accoglimento, salvo rinuncia espressa prima della scadenza dell'unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3.

Articolo 5 - Effetti della presentazione dell'istanza

1. Dalla data di presentazione dell'istanza e sino alla scadenza del termine previsto per il pagamento dell'unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3:
 - a. sono sospesi, limitatamente ai debiti oggetto dell'istanza, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune;
 - b. non sono avviate nuove procedure cautelari o esecutive e non sono iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
 - c. non sono proseguite le procedure esecutive già iniziate, salvo che sia già intervenuto il primo incanto con esito positivo ovvero sia già stato concluso il procedimento di assegnazione del bene pignorato;
 - d. restano ferme le misure cautelari già perfezionate alla data di presentazione dell'istanza, senza ulteriori sviluppi o nuove iscrizioni riferite ai medesimi carichi, sino al perfezionamento della definizione ovvero alla decadenza.
2. La presentazione dell'istanza non comporta il rimborso di somme già versate e non determina, di per sé sola, l'estinzione del debito.
3. Resta ferma la possibilità per il Comune di adottare gli atti strettamente necessari alla tutela del credito in presenza di pericolo per la riscossione, ove la disciplina di legge non consenta ulteriori sospensioni.

Articolo 6 - Istruttoria e comunicazione dell'esito

1. Entro il **15 novembre 2026** il Concessionario competente verifica l'ammissibilità delle domande e comunica al debitore:
 - a. l'accoglimento, totale o parziale, con l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto, delle singole voci considerate, dell'importo dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3, dell'eventuale importo residuo ammesso a rateazione, del numero delle rate accordate, dell'importo di ciascuna rata e delle relative scadenze; ovvero
 - b. il diniego, totale o parziale, con sintetica motivazione.
2. Nella quantificazione delle somme dovute si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di sorte principale, spese di notifica, spese esecutive e cautelari e oneri di riscossione. Le somme eventualmente già corrisposte a titolo di sanzioni, interessi, penali o maggiorazioni restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. In caso di accoglimento parziale, la definizione produce effetti esclusivamente per le partite espressamente ammesse.
4. La comunicazione è trasmessa all'indirizzo indicato dal debitore nell'istanza.

Articolo 7 - Pagamento e rateazione

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata è effettuato in unica soluzione **entro il 30/11/2026** ovvero **acconto del 20% entro il 30/11/2026** ed in forma rateale per la restante parte, secondo la durata del piano scelta dal debitore nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. In caso di pagamento rateale, il numero massimo di rate mensili concedibili è determinato in relazione all'importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata, come risultante dalla comunicazione di accoglimento, secondo i seguenti scaglioni:

Importo dovuto	Numero massimo di rate mensili
fino a euro 200,00	nessuna rateazione
da euro 200,01 a euro 1.000,00	fino a 6 rate
da euro 1.000,01 a euro 3.000,00	fino a 12 rate
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	fino a 18 rate
da euro 6.000,01 a euro 10.000,00	fino a 24 rate
da euro 10.000,01 a euro 20.000,00	fino a 36 rate
da euro 20.000,01	fino a 48 rate

3. In caso di pagamento rateale, il debitore è tenuto a versare, a titolo di acconto iniziale e condizione per l'accesso al piano di rateazione, un acconto pari al **20%** dell'importo complessivamente dovuto.
4. L'unica soluzione ovvero, in caso di pagamento rateale, l'acconto iniziale devono essere versati **entro il 30 novembre 2026**. In caso di pagamento rateale, le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'acconto iniziale.
5. L'acconto iniziale di cui al comma 3 non si computa nel numero massimo di rate mensili concedibili ai sensi del comma 2. Il debito residuo, determinato detraendo dall'importo complessivamente dovuto l'acconto iniziale versato, è ripartito nel numero di rate mensili accordato dal Concessionario, entro il limite massimo previsto per lo scaglione di appartenenza. Le rate successive sono determinate in misura costante, salvo conguaglio nell'ultima rata per effetto degli arrotondamenti.
6. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per l'acconto iniziale e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi di dilazione al tasso previsto decreto del Ministero Dell'Economia e Finanze del 10 Dicembre 2025 che stabilisce all'art. 1 quanto segue: *“La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026”*. Gli interessi di dilazione sono calcolati esclusivamente sul debito residuo ammesso a rateazione e ripartiti secondo il piano comunicato dall'Ufficio. Il pagamento è effettuato con le modalità rese disponibili dal Concessionario. In caso di pagamento mediante piattaforme digitali, fa fede la data dell'operazione correttamente eseguita.
7. Il mancato rispetto del numero di rate accordato o delle relative scadenze comporta gli effetti di cui all'art. 8.
8. Il debitore su istanza da inviare al Concessionario può richiedere l'estinzione anticipata del piano rateale mediante pagamento dell'importo residuo dovuto, con contestuale ricalcolo degli interessi.

Articolo 8 – Perfezionamento della definizione e decadenza

1. La definizione agevolata si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento dell'acconto del **20%** o **dell'unica rata** in caso di pagamento in unica soluzione entro la data del **30/11/2026**. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'acconto del **20%** o dell'unica rata in caso di pagamento in unica soluzione, la definizione non produce effetti.
2. In caso di pagamento rateale, la definizione produce i propri effetti con il tempestivo pagamento dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3. Da tale momento:
 - a. si consolida la sospensione prevista dall'art. 5;
 - b. è revocato il precedente piano di rateazione eventualmente in essere, limitatamente ai carichi ammessi alla definizione;
 - c. il debito residuo è assoggettato al piano rateale comunicato dal Concessionario.
3. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3, impedisce il perfezionamento della definizione rateale e determina l'inefficacia dell'istanza con ripresa delle ordinarie attività di riscossione.
4. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della definizione agevolata in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di due rate del piano rateale successive all'acconto iniziale, anche non consecutive.
5. In caso di decadenza:
 - a. i versamenti eseguiti restano acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
 - b. riprendono le ordinarie attività di riscossione e il Concessionario può nuovamente azionare le procedure cautelari ed esecutive per il recupero del residuo;
 - c. non si produce alcun effetto estintivo in relazione a sanzioni, interessi e accessori oggetto dell'agevolazione, fatti salvi gli importi eventualmente già versati e definitivamente acquisiti.
6. La decadenza non impedisce al Comune di imputare i pagamenti effettuati secondo i criteri ordinari previsti dalla legge e dal regolamento generale delle entrate.

Articolo 9 - Rapporti con pagamenti parziali e rateizzazioni pregresse

1. Possono accedere alla definizione agevolata anche i debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali, spontanei o coattivi, ovvero che siano titolari di una rateazione ancora in corso.
2. Ai fini della quantificazione del dovuto, si scomputano le sole somme già corrisposte a titolo di quota capitale e di spese vive, mentre le somme versate a titolo di sanzioni, interessi e accessori restano definitivamente acquisite.
3. L'inclusione di un debito in definizione agevolata determina, dalla data di pagamento dell'acconto iniziale di cui all'art. 7, comma 3, ovvero dell'unica soluzione, la cessazione degli effetti del precedente piano di dilazione riferito al medesimo carico.
4. La definizione agevolata non può essere utilizzata per ottenere la restituzione di importi già corrisposti né per rimettere in discussione pagamenti regolarmente eseguiti in forza di atti divenuti definitivi.

Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 4, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Nei casi di pagamento rateale, l'impegno alla rinuncia al giudizio si intende riferito al perfezionamento della definizione agevolata, ferma restando la possibilità di richiedere, nelle more, la sospensione o il rinvio del giudizio secondo il rito applicabile. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per gli atti processuali depositati dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo

14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 11 - Pubblicazione, efficacia ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.
3. Il regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché il regolamento generale delle entrate del Comune in quanto compatibile.